

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/04/2003 n. 1979  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni possono stipulare i contratti anche prima del ricevimento delle informative prefettizie antimafia non solo nel caso di somma urgenza, ma anche in caso di mero ritardo del Prefetto nella trasmissione delle informazioni; le medesime amministrazioni, inoltre, hanno la possibilità di recedere dai contratti stessi nel caso di sopravvenienza di informative interdittive, non solo nelle due ipotesi suddette, ma anche quando i fatti interdittivi emergano solo dopo la stipula del contratto. In particolare, la revoca degli appalti e subappalti già stipulati è consentita anche allorchè la certificazione antimafia sia stata rilasciata per contratti già stipulati. L'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, prevede due tipi di informative c.d. interdittive, che impediscono la contrattazione: a) la informazione prefettizia che comunica la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell'impresa ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di divieto o sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1 (vale a dire le cause di divieto, sospensione, decadenza, previste dall'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575); b) la informazione prefettizia da cui risultino eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate; E' comunque da ritenere ammissibile un terzo tipo di informativa (la c.d. "informativa supplementare atipica"), fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall'art. 4, D.Lgs. n. 490/1994, vuoi perché carenti di alcuni requisiti soggettivi o oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, vuoi perché non integranti del tutto il tentativo di infiltrazione. La informativa supplementare atipica ha il suo fondamento nel principio generale di collaborazione tra pubbliche amministrazioni; tale informativa è priva di efficacia interdittiva automatica, ma consente l'attivazione degli ordinari poteri discrezionali di ritiro del contratto da parte della stazione appaltante. La informativa interdittiva basata sulla ritenuta sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, si basa su elementi latenti e generici, riferendosi ad informative prefettizie che hanno per oggetto «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate» e prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso; per essa non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente «il tentativo di infiltrazione», e lo scopo ultimo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se non in concreto realizzatosi.